

Decreto Delegato 39/2015

MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI DEL PATRIMONIO DI FONDISS, ISTITUITO DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N.191 -RIFORMA PREVIDENZIALE: ISTITUZIONE DEL SISTEMA COMPLEMENTARE

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 1, comma 2 lettera c)

2. A tale fine, il presente decreto delegato individua:

- a) le modalità e i principi nell'affidamento in gestione del patrimonio di FONDISS;
- b) le modalità e il processo di selezione dei soggetti a cui affidare la gestione.
- c) **gli obblighi dei soggetti gestori**

Emendamento modificativo dell'articolo 4, comma 1, lettera b)

1. Il processo di selezione dei gestori deve:

- a) essere condotto tra i soggetti di cui al precedente articolo 3, garantendo la necessaria trasparenza delle valutazioni svolte e delle scelte in concreto effettuate che devono risultare coerenti sia con gli obiettivi perseguiti sia con i criteri di selezione preventivamente decisi dal Comitato Amministratore;
- b) fare riferimento, per ogni tipologia di incarico stabilita, a criteri e parametri predeterminati **e definiti in tutte le sue parti**, in modo da consentire un adeguato livello di comparabilità dei soggetti gestori candidati e delle relative condizioni contrattuali offerte.

Emendamento modificativo dell'articolo 4, comma 4

4. Il Comitato Amministratore definisce anche l'ammontare massimo della remunerazione del servizio di gestione che complessivamente è disposto a corrispondere per ogni singolo incarico e i parametri per il calcolo di tale remunerazione **fermo restando che, ove possibile, per almeno 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, dovrà gestire il patrimonio in maniera diretta sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 191/2011"**

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 4, comma 5, lettera c)

c) le informazioni sul soggetto gestore candidato, con particolare riguardo alla compagine azionaria, alla struttura del gruppo di appartenenza e alla presenza o meno di un sostegno pubblico in corso, a livello di patrimonio o di liquidità **che sarà considerato elemento negativo nella valutazione**

Emendamento abrogativo dell'articolo 4, comma 6

E' abrogato il comma 6 dell'articolo 4

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 27/07/2015 19:53

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 5, comma 1, lettera h)

1. Il Bando di selezione ha per oggetto la richiesta di offerte per la gestione del patrimonio di FONDISS e deve contenere almeno:

- a) l'indicazione dell'ammontare (anche di carattere indicativo) del patrimonio da affidare in gestione con riferimento a ciascun incarico;
- b) la descrizione sintetica dell'incarico o degli incarichi per i quali viene pubblicata la richiesta di offerta, in cui siano riportati anche i principali elementi tecnico-finanziari caratterizzanti l'incarico o gli incarichi;
- c) i requisiti che i candidati soggetti gestori devono possedere;
- d) il numero o numero massimo di soggetti gestori richiesti per ciascuna tipologia di incarico;
- e) le modalità di svolgimento del processo di selezione;
- f) le modalità e i termini per la presentazione del Questionario di cui al successivo articolo 6;
- g) la durata della convenzione, che non potrà essere superiore in ogni caso ai **36-24** mesi.

h) gli elementi che verranno tenuti in considerazione per la valutazione dei risultati raggiunti dal gestore attraverso la fissazione preventiva di un *benchmark* di mercato con il quale confrontare i futuri risultati netti. Sarà compito del Comitato Amministratore in accordo con Banca Centrale definire tale parametro.

Emendamento abrogativo dell'articolo 6, comma 2

E' abrogato il comma 2 dell'articolo 6

Emendamento modificativo dell'articolo 6, comma 3 (che con l'abrogazione precedente diventa comma 2)

~~3-~~ **2.** Le informazioni fornite con il Questionario comprendono anche le condizioni economiche **onnicomprensive** applicate.

A questo proposito andranno esposte ogni tipologia di spese e commissioni che verrebbero applicate in caso di affidamento del patrimonio in gestione.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 6, comma 4

4. L'applicazione di spese e/o commissioni non dichiarate di cui al precedente comma comportano la non validità della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 e l'obbligo da parte del soggetto a mettere a disposizione le somme e/o i titoli entro 5 giorni.

E' inoltre prevista una sanzione pari ad almeno il doppio delle spese e/o commissioni non dichiarate applicate.

Emendamento parzialmente abrogativo dell'articolo 7, comma 5

5. Il Comitato Amministratore valuta le offerte sulla base della documentazione e delle informazioni complessivamente acquisite per la scelta del gestore e procede, con riferimento a ciascun incarico tramite apposita delibera, alla designazione del soggetto gestore con cui convenzionarsi per l'affidamento in gestione del patrimonio di FONDISS. Il ricorso a deleghe di gestione da parte del soggetto gestore selezionato non è consentito. ~~se non nelle forme e modalità dichiarate nel Questionario di cui all'articolo 6, pena la cessazione della convenzione di gestione e restituzione a FONDISS delle remunerazioni complessivamente corrisposte al soggetto gestore.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 7, comma 6

6. Alla valutazione e selezione di cui ai punti che precedono partecipa, in qualità di supervisore, senza possibilità di voto e senza ulteriore compenso, **un membro di Banca Centrale e il collegio dei sindaci revisori di cui all'articolo 10 della Legge n.191/2011**, i quale dovranno vigilare sulle corrette procedure di valutazione e selezione e segnalare senza ritardo alle Autorità competenti eventuali gravi irregolarità riscontrate. **L'omissione della segnalazione da parte dei supervisori è punita con l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non inferiore a 3 anni, con sanzione amministrativa stabilita dall'autorità giudiziaria che dovrà verificare anche l'eventuale esistenza di reati punibili dal codice penale.**

 (RS)

Zaffaral Andrea (AO)

 (SO)

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 27/09/2015 h 9:53

 PT